

Legge regionale 11 marzo n 2015, n. 4.

**Misure straordinarie in favore dei comuni per fronteggiare l'emergenza abitativa.**

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Proroga temporanea delle sistemazioni provvisorie di edilizia sociale in corso)*

1. I comuni hanno facoltà, in via straordinaria, di prorogare alla loro scadenza, per ulteriori due anni, le sistemazioni provvisorie disposte ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La proroga di cui al comma 1 può essere effettuata a condizione che gli occupanti gli alloggi siano in regola nel pagamento all'ente gestore dei canoni di locazione e delle spese accessorie o, in caso di morosità, sottoscrivano l'impegno a rateizzare il debito.
3. In conseguenza della proroga di cui al comma 1, l'ente gestore provvede al rinnovo della convenzione a termine stipulata con l'assegnatario.
4. Le proroghe disposte ai sensi del comma 1 non sono incluse nell'aliquota percentuale di assegnazioni effettuabili ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 3/2010.

Art. 2.

*(Misura straordinaria in favore dei comuni per fronteggiare l'emergenza abitativa)*

1. I comuni hanno facoltà di disporre, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un rinnovo per un massimo di due anni delle sistemazioni provvisorie scadute di alloggi di edilizia sociale.
2. Possono beneficiare del rinnovo di cui al comma 1 gli occupanti degli alloggi all'entrata in vigore della presente legge, a condizione che:
  - a) occupino l'alloggio in conseguenza di una regolare sistemazione temporanea nel frattempo scaduta;
  - b) siano in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti per l'assegnazione di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 3/2010;
  - c) sia sanata, anche mediante formale impegno in forma rateizzata, l'eventuale situazione di morosità nei confronti dell'ente gestore.
3. Alla verifica dei requisiti di cui al comma 2 provvede la Commissione di cui all'articolo 7 della l.r. 3/2010.
4. I rinnovi disposti ai sensi del comma 1 non sono inclusi nell'aliquota percentuale di assegnazioni effettuabili ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 3/2010.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 marzo 2015

Sergio Chiamparino

## LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 76

*"Misure straordinarie in favore dei Comuni per fronteggiare l'emergenza abitativa"*

- Presentato dalla Giunta regionale il 26 novembre 2014.
- Assegnato alla II Commissione in sede referente il 28 novembre 2014.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalla II Commissione il 12 febbraio 2015 con relazione di Silvana Accossato, Maurizio Marrone.
- Approvato in Aula il 3 marzo 2015, con 43 voti favorevoli, e 1 non partecipante.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

### **Nota all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 10 delle l.r. 3/2010 è il seguente:

“Art. 10. (Riserve)

1. I comuni sono autorizzati ad assegnare un'aliquota non eccedente il 25 per cento, arrotondata all'unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all'articolo 5, per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa previste con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5. I comuni ad alta tensione abitativa sono autorizzati ad assegnare un'ulteriore aliquota non eccedente il 25 per cento degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, di cui almeno la metà per far fronte alla sistemazione di nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo.

2. Per le assegnazioni degli alloggi effettuate su riserva ai sensi del comma 1 devono comunque sussistere i requisiti prescritti all'articolo 3.

3. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia sociale divenuto inutilizzabile, i requisiti richiesti sono quelli di permanenza.

4. La Commissione di cui all'articolo 7, previa verifica dei comuni interessati, accerta i requisiti.

5. In presenza di situazioni di emergenza abitativa per cui sussistono condizioni di particolare urgenza accertate dal comune, quest'ultimo procede, anche in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, purchè nell'ambito della quota di riserva di cui al comma 1, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni, non prorogabili o rinnovabili. In tal caso l'ente gestore stipula con l'assegnatario una specifica convenzione a termine.

6. In caso di calamità naturale, riconosciuta e dichiarata nelle forme di legge, il comune può utilizzare, ai sensi del comma 5, alloggi di edilizia sociale per la sistemazione di nuclei familiari che, a seguito della calamità stessa, non possono risiedere nell'abitazione a qualsiasi titolo condotta, anche in deroga all'aliquota massima prevista dal comma 1.”.

### **Note all'articolo 2**

- Il testo dell'articolo 3 delle l.r. 3/2010 è il seguente:

“Art. 3. (Requisiti per l'assegnazione)

1. I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale sono i seguenti:

a) essere residente o prestare attività lavorativa da almeno tre anni nel comune che emette il bando di concorso o in uno dei comuni del medesimo ambito territoriale di cui all'articolo 5, comma 2. I comuni hanno facoltà, in sede di bando, di incrementare tale requisito fino ad un massimo di ulteriori due anni;

b) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio regionale;

2=>c) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima superiore a:

- 1) 40 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone;
  - 2) 60 metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone;
  - 3) 80 metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone;
  - 4) 100 metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o più persone; <=2
- d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- e) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
- h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- i) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore al limite stabilito con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2.

2. In sede di programmazione delle risorse di edilizia sociale possono essere stabiliti ulteriori requisiti in riferimento a finanziamenti destinati a particolari categorie di cittadini.

3. Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere, alla data di approvazione del bando di concorso, i requisiti di cui al comma 1, fatta eccezione per il requisito di cui al comma 1, lettera a) da possedersi da parte del solo richiedente.

4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito di cui al comma 1, lettera i), nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2.

5. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, gli enti gestori procedono ogni due anni ad un censimento socioeconomico dei nuclei assegnatari.”.

- Il testo dell'articolo 7 delle l.r. 3/2010 è il seguente:

“Art. 7. (Commissioni preposte alla formazione delle graduatorie)

1. La graduatoria è formata da una Commissione di nomina regionale istituita presso l'ATC competente per territorio. La Giunta regionale definisce l'ambito territoriale di competenza della Commissione in relazione all'entità della domanda, eventualmente con la nomina di più commissioni operanti presso la stessa ATC.

2. La Commissione verifica il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti previsti all'articolo 3, commi 1 e 2, ed attribuisce i punteggi di cui all'articolo 8, sulla base dei documenti richiesti dal bando di concorso.

3. La Commissione è composta da:

- a) un magistrato, ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di presidente, designato dalla Corte d'Appello;
- b) due rappresentanti degli enti locali designati dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), su proposta dei comuni dell'ambito territoriale;
- c) un funzionario regionale;

- d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale, designato d'intesa dalle medesime;
- e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale, designato d'intesa dalle medesime;
- f) un rappresentante dell'ATC, nel cui ambito territoriale sorgono gli alloggi da assegnare, con funzioni di vicepresidente.

4. La struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica provvede con propria determinazione alla nomina dei membri effettivi di cui al comma 3, nonché dei membri supplenti, che devono essere designati dai medesimi enti ed organizzazioni contestualmente ai componenti effettivi della Commissione, fatta eccezione per il componente di cui al comma 3, lettera c), da individuarsi da parte della struttura medesima.

5. La Commissione può regolarmente funzionare quando siano nominati almeno cinque componenti, sulla base delle designazioni pervenute.

6. Entro trenta giorni dalla nomina, il presidente convoca la Commissione. Se non provvede entro tale termine, alla convocazione provvede il vicepresidente.

7. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la partecipazione di quattro dei componenti della Commissione. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

8. La Commissione dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere confermati.

9. La segreteria della Commissione è formata da dipendenti dell'ATC. Tra essi la Commissione sceglie il segretario.

10. Ai componenti della Commissione è attribuito un compenso stabilito con deliberazione della Giunta regionale. La copertura di spesa è assicurata nei programmi di intervento concernenti le attuazioni dei piani di edilizia sociale ed i relativi oneri sono a carico di ciascuna ATC.”.

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 3/2010, é riportato in nota all'articolo 1.